Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 217

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 21 settembre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1951, n. 948.

**Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile.

Art. 2.

La denuncia di cui al precedente articolo deve contenere ogni estremo che valga ad identificare il buono o libretto ed a stabilire le circostanze della perdita e, se fatta da persona diversa dall'intestatario, deve essere inoltre corredata della documentazione atta a dimostrare il diritto del denunciante.

Art. 3.

Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto è pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna all'Istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto d'opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sarà considerato inefficace.

Art. 4.

L'opposizione deve essere proposta davanti all'autorità giudiziaria, competente per valore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto è pagabile, con citazione da notificarsi all'Istituto, presso lo stabilimento predetto, ed a chi ha presentato la denuncia.

L'opposizione, tranne il caso in cui venga proposta dallo stesso Istituto emittente, non è ammissibile senza il deposito del buono o libretto presso la Cancelleria.

Se l'opposizione del detentore è respinta, il buono o libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al denunciante dopo che la relativa sentenza è passata in cosa giudicata.

Art. 5.

Decorso il termine stabilito nel precedente art. 3 senza che il buono o libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato e senza che siano state fatte opposizioni, il denunciante ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato.

Il duplicato può essere rilasciato dall'Istituto emittente ancorchè vi sia stata opposizione del detentore, se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto giusta certificazione del cancelliere da prodursi all'Istituto emittente a cura del denunciante.

Art. 6.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, il possessore deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il libretto è pagabile, indicando possibilmente il numero, l'eventuale intestazione e la somma iscritta a credito, unitamente a quelle altre notizie, le quali possano contribuire ad identificare il libretto, a legittimare il diritto del denunciante ed a stabilire le circostanze della perdita.

Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al libretto denunciato perduto e sospendere ogni operazione che venisse richiesta sul libretto stesso.

A richiesta del denunciante, l'Istituto emittente può rilasciare copia della denuncia ricevuta, senza però aggiungere indicazione qualsiasi atta a meglio identificare il libretto.

Art. 7.

Il denunziante deve inoltre, entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia, presentare al presidente del tribunale od al pretore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, in ragione della rispettiva competenza per valore, un ricorso circostanziato e corredato da tutte quelle prove, le quali valgano a dimostrare il possesso nel ricorrente del libretto che si asserisce smarrito, distrutto o sottratto.

Copia in carta libera del ricorso deve essere trasmessa a cura del ricorrente all'Istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l'Istituto, entro cinque giorni dal ricevimento della lettera, deve comunicare in via riservata al presidente del tribunale od al pretore copia semplice dell'intero conto relativo al libretto al quale si ritiene possa riferirsi il ricorso.

Art. 8.

Decorsi venticinque giorni da quello in cui è stata fatta la denuncia senza che all'Istituto emittente sia giunta la lettera raccomandata di cui all'articolo precedente, l'annotamento di fermo si ha per non avvenuto; l'Istituto però non può dar corso a qualsiasi operazione che venisse richiesta sul libretto, se prima non abbia avuto assicurazione dalla Cancelleria del tribunale o della pretura della mancata presentazione del ricorso.

Art. 9.

Il presidente del tribunale od il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del ricorrente, ove anche in base alla copia del conto di cui all'art. 7 ed alle ulteriori riservate informazioni che secondo i casi può chiedere all'Istituto

emittente, non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte con il ricorso, ha facoltà di chiamare il ricorrente per ottenere i chiarimenti del caso e raccogliere le prove che facciano difetto, nonchè di fargli confermare con giuramento la verità delle circostanze esposte nel ricorso.

Il presidente del tribunale od il pretore, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte, emette nel più breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati ed i requisiti del libretto, ne pronuncia la inefficacia ed autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto o di un estratto di esso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Il presidente del tribunale od il pretore può, con riguardo all'importo del libretto ed in rapporto ad altre circostanze, disporre la pubblicazione del decreto sui quotidiani o periodici del luogo dove il libretto è pagabile, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 10.

Il ricorrente deve notificare il decreto che dichiara la inefficacia del libretto all'Istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile; il decreto stesso od un estratto deve restare affisso per la durata di novanta giorni a cura dell'Istituto emittente, nei locali aperti al pubblico dello stabilimento predetto.

Art. 11.

Quando si tratti di libretto, la cui somma iscritta a credito rientri nella competenza del pretore, questi col decreto che ne dichiara la inefficacia, autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso il termine di novanta giorni dalla data dell'affissione del decreto stesso o di un estratto nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, purchè sempre nel frattempo non venga fatta opposizione, esclusa ogni altra formalità di pubblicazione.

Art. 12.

L'opposizione deve essere proposta davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha emesso il decreto, con citazione da notificarsi all'Istituto presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile e a chi ha presentato il ricorso.

L'opposizione, tranne il caso in cui sia proposta dallo stesso Istituto emittente, non è ammissibile senza il deposito del libretto presso la Cancelleria.

Se l'opposizione del detentore è respinta, il libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al ricorrente dopo che la relativa sentenza è passata in cosa giudicata.

Art. 13.

Decorsi i termini di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, senza che siano state fatte opposizioni e senza che il libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato, il ricorrente ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato.

Art. 14.

Il duplicato può essere rilasciato dall'Istituto emittente ancorchè vi sia stata opposizione del detentore, se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto, giusta certificazione del cancelliere da prodursi all'Istituto a cura del ricorrente.

Art. 15.

Il rilascio a norma della presente legge, di duplicati di buoni nominativi e di libretti nominativi o al portatore, estingue nei confronti dell'Istituto emittente i diritti del detentore, ma non pregiudica le eventuali ragioni che questi abbia contro chi ha ottenuto il duplicato.

Art. 16.

Tutti gli atti comunque diretti o inerenti alla dichiarazione di inefficienza degli originali dei buoni o libretti perduti e al rilascio dei relativi duplicati sono a cura e a spese del denunciante o ricorrente.

Tutti gli atti occorrenti per conseguire il duplicato dei buoni fruttiferi, di libretti di risparmio o di depositi nominativi ed al portatore, sono esenti da ogni tassa di bollo, ove i titoli non eccedano le lire 50.000.

Art. 17.

Sono applicabili in caso di falsa denuncia di perdita di buoni o libretti le pene stabilite dal Codice penale.

Art. 18.

Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili soltanto ad aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio, legalmente esistenti ed autorizzate, restando abrogata ogni precedente disposizione di legge o norma speciale in materia incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Le aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le lire 10.000.

Art. 19.

Le procedure contemplate nella presente legge, debbono essere osservate anche in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di polizze, certificati o altri documenti, comunque denominati, nominativi o al portatore, rappresentativi di titoli o valori in genere depositati presso le aziende di credito e gli enti e società di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 30 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1951, n. 949.

**Dichiarazione formale dei fini della Congregazione del SS.mo Rosario, con sede in Perdifumo (Salerno).**

N. 949. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Congregazione del SS.mo Rosario, con sede in Perdifumo (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *settembre* 1951
*Atti del Governo, registro n.* 42, *foglio n.* 38. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1950.

**Approvazione della deliberazione n. 2, in data 15 aprile 1949, del presidente dell'Istituto italiano per l'Africa, concernente l'estensione al personale del predetto Istituto dei miglioramenti economici di cui alla legge 12 aprile 1949.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 aprile 1949, n. 149, concernente la revisione, con effetto dal 1° novembre 1948, del trattamento economico dei dipendenti statali;

Visto, in particolare, l'art. 9 della predetta legge, in base al quale, gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza ed a tutela dello Stato ed al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, sono autorizzati ad aggiornare, nei limiti dei miglioramenti percentuali risultanti per i dipendenti statali dall'applicazione dell'art. 1 della legge stessa, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore al 31 ottobre 1948, derivanti dall'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 378, del proprio personale non vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, di grado e di categoria parificabile a norma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Vista la deliberazione n. 2 adottata il 15 aprile 1949 del presidente dell'Istituto italiano per l'Africa, in Roma, concernente l'estensione, dal 1° aprile 1949, nei limiti percentuali e con le norme e le condizioni all'uopo stabiliti dalla suindicata legge n. 149 del 1949, al personale del predetto Ente, dei miglioramenti economici concessi con la medesima legge ai dipendenti statali di grado e di categoria a cui tale personale è stato parificato;

Stante che nei confronti del personale dell'Ente di che trattasi, è stata determinata, con decreto in data 8 maggio 1947, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro, la parificazione gerarchica di cui al disposto dell'art. 14 del suindicato decreto n. 722 del 1945;

Atteso che, con deliberazione n. 1, adottata dal Presidente dell'Istituto italiano per l'Africa in data 15 marzo 1949, sono stati estesi al personale dell'Ente stesso, i miglioramenti economici concessi ai dipendenti statali con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 5 agosto 1947, n. 778, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 19 ottobre 1947, n. 1262;

Stante che l'Ente non è a totale carico dello Stato, e che, giusta quanto dichiarato nella suindicata deliberazione n. 2, è in condizione di fronteggiare, anche in avvenire, con le ordinarie disponibilità del proprio bilancio, l'onere inerente all'estensione dei miglioramenti economici di cui alla deliberazione medesima;

Atteso che la deliberazione di cui trattasi deve essere — a norma della citata legge n. 149 del 1949 — assoggettata all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza e la tutela dell'Ente, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 23 aprile 1947, n. 1880, mediante il quale l'Ente è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela del Ministero per l'Africa Italiana;

Decreta:

E' approvata la deliberazione n. 2 adottata il 15 aprile 1949 dal presidente dell'Istituto italiano per l'Africa, intesa ad estendere dal 1° aprile 1949, nei limiti percentuali e previa l'osservanza delle norme e delle condizioni all'uopo stabilite dalla legge 12 aprile 1949, n. 149, al personale del predetto Ente i miglioramenti economici concessi con la legge medesima, ai dipendenti statali di grado e di categoria cui tale personale è stato parificato.

Con i miglioramenti economici di cui al precedente comma, restano assorbiti gli aumenti e gli assegni di carattere particolare eventualmente concessi al suindicato personale, e devono essere recuperati, previo conguaglio o trattenuta in unica soluzione dell'eventuale eccedenza, gli acconti che siano stati frattanto corrisposti al personale medesimo, a titolo di anticipazione dei miglioramenti economici.

Roma, addì 29 dicembre 1950

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*
BRUSASCA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *giugno* 1951
*Registro Africa Italiana n.* 8, *foglio n.* 274. — ZANCA

(4625)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1951.

**Sostituzione di membri in seno alla Commissione delle sanzioni per le infrazioni alle disposizioni relative al marchio nazionale di esportazione.**

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, riguardante le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46, del 24 febbraio 1951, concernente la costituzione delle Commissioni per le infrazioni alle disposizioni relative al marchio nazionale di esportazione sui vini;

Vista la lettera n. 841, datata 7 maggio 1951 del Ministero dell'industria e del commercio, con la quale comunica le dimissioni del sig. Rossi Metello e la nuova designazione dei rappresentanti della categoria degli industriali in seno alla Commissione di cui al decreto Ministeriale 27 gennaio 1951;

Decreta:

*Articolo unico.*

L'avv. Pellegrino Paolo è nominato rappresentante effettivo della categoria degli industriali in seno alla Commissione delle sanzioni per le infrazioni alle disposizioni relative al marchio nazionale di esportazione sui vini di cui al decreto Ministeriale 27 gennaio 1951, in sostituzione del sig. Rossi Metello, dichiaratosi dimissionario.

Il comm. Bigi Giuseppe è nominato rappresentante supplente della stessa categoria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1951

*Il Ministro*: LA MALFA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *agosto* 1951
*Registro Commercio estero n.* 3, *foglio n.* 180. — COSTA ALBESI

(4627)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1951.
**Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso ad agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e per il funzionamento delle Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1951, con il quale è stata costituita, fra l'altro, la Commissione esaminatrice del concorso ad agente di cambio per la Borsa valori di Torino, con decreto Ministeriale 10 febbraio 1951;

Vista la lettera 13 luglio 1951, con la quale il signor Luigi Oggero agente di cambio, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di componente della precitata Commissione esaminatrice;

Vista la lettera dell'ispettore superiore del Tesoro presso la Borsa valori di Torino concernente la designazione, da parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio, del nuovo agente di cambio al quale affidare l'incarico di cui sopra;

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina del nuovo componente della Commissione esaminatrice, in sostituzione del sig. Luigi Oggero, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Giubergia, designato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino, è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso ad agente di cambio, indetto con decreto Ministeriale 10 febbraio 1951, presso la Borsa valori di Torino, in sostituzione del sig. Luigi Oggero.

Roma, addì 13 agosto 1951

p. *Il Ministro*: GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre* 1951
*Registro Tesoro n.* 14, *foglio n.* 81. — GRIMALDI

(4690)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Seconda proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Malalbergo (Bologna)**

Con decreto Ministeriale 23 gennaio 1951, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Malalbergo (Bologna), approvato con decreto Ministeriale 24 gennaio 1947, e prorogato con decreto Ministeriale 22 gennaio 1949, è ulteriormente prorogato fino al 24 gennaio 1953.

(4673)

**Seconda proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricotruzione di Marino**

Con decreto Ministeriale 31 gennaio 1951, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Marino, approvato con decreto Ministeriale 1° febbraio 1947 e prorogato con decreto Ministeriale 26 gennaio 1949, è ulteriormente prorogato fino al 1° febbraio 1953.

(4674)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « C.L.E.M.O.R. » lavori edili meridionali, con sede in Napoli.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 settembre 1951, la Società cooperativa di produzione e lavoro « C.L.E.M.O.R. » lavori edili meridionali, con sede in Napoli, costituita con atto in data 23 aprile 1946 del cav. Antonio Fortunato fu Matteo, notaio in Napoli, viene sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(4679)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico**

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 102 — Data: 22 ottobre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione: Piscitelli Lucia fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 608 — Data: 21 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Amenta Guido fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 1995.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 609 — Data: 21 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Amenta Guido fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 665.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 173 — Data: 3 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Asti — Intestazione: Bertone Agostino fu Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 23.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 21 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lucca — Intestazione: Cariola Angelina fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro 5 % — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 92 — Data: 12 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Savelli Vincenzo fu Diego — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 42.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 232 — Data: 7 ottobre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Duvia Antonietta di Rinaldo — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro 5 % — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1510 — Data: 23 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Vetturi Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale lire 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 — Data: 9 agosto 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Pocci Osvaldo fu Lodovico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Rendita L. 178,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 settembre 1951

(4550) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 191

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

**Cambi di chiusura del 21 settembre 1951**

| | Dollaro | | Dollaro |
|---|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,90 | Borsa di Palermo | 624,92 |
| » Firenze | 624,88 | » Roma | 624,88 |
| » Genova | 624,91 | » Torino | 624,90 |
| » Milano | 624,90 | » Trieste | 624,92 |
| » Napoli | 624,95 | » Venezia | 624,90 |

**Media dei titoli del 21 settembre 1951**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 69,525 |
| Id. 3,50 % 1902 | 68,20 |
| Id. 3 % lordo | 46,50 |
| Id. 5 % 1935 | 96,20 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 72,225 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 71,725 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando) | 70,45 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 91,60 |
| Id. 5 % 1936 | 90,60 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959) | 98,125 |
| Id. 5 % 1960 | 98,225 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Contrattazione cambi**

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 21 settembre 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,89

**Cambi di compensazione vigenti**
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | L. 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » 90,46 | » corona danese |
| Francia | » 1,785 | » franco francese |
| Germania | » 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » 142,90 | » franco svizzero |

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli in data 30 novembre 1950.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Napoli in data 20 marzo 1951, n. 3711, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

*Presidente*:
Correra dott. Alfredo, vice prefetto.

*Componenti*:
Tecce dott. Nicola, medico provinciale;
Tesauro prof. dott. Giuseppe, docente in ostetricia e ginecologia dell'Università di Napoli;
Merlino prof. dott. Antonino, docente in clinica ostetrica e ginecologica.
Porro Maria, ostetrica condotta.

*Segretario*:
Traversa dott. Michele.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 agosto 1951

*L'Alto Commissario*: MIGLIORI

(4536)

## MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciassette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo C, grado 13°), indetto con decreto Ministeriale 1° ottobre 1950.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 1° dicembre 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciassette posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo C, grado 13°);
Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1951, con il quale il termine utile (30 gennaio 1951) per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso è stato prorogato al 15 marzo 1951;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciassette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *C*, grado 13°) indetto con decreto Ministeriale 1° ottobre 1950, è costituita come appresso:

*Presidente*:

Casaburi dott. Manlio, direttore capo divisione, capo del personale.

*Membri*:

Tedeschi prof. Bruno, professore;
Agresti dott. Vincenzo, capo sezione.

*Segretario* (senza voto):

Imburgia dott. Calcedonio, 1° segretario.

Ai componenti e al segretario della Commissione suddetta spettano i compensi di cui agli articoli 5 e 8 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1951

*Il Ministro*: PACCIARDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *luglio* 1951
*Registro Esercito n.* 32, *foglio n.* 174

(4708)

---

**Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo B, grado 11°).**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 29 novembre 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°);

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1951, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Decreta:

Il capo sezione Riccioni Vincenzo, segretario senza voto della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), costituita con decreto Ministeriale 28 giugno 1951, è sostituito nella predetta Commissione, dal 1° segretario Imburgia Calcedonio, che, pertanto, a decorrere dalla data del presente decreto, assumerà in essa le funzioni di segretario senza voto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1951

*Il Ministro*: PACCIARDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *agosto* 1951
*Registro Esercito n.* 35, *foglio n.* 371

(4707)

---

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Graduatoria generale del concorso per esami a ventidue posti di vice coadiutore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, bandito con decreto Ministeriale 4 ottobre 1949.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento giuridico delle Amministrazioni dello Stato;

Visti gli articoli 1 e 10 del decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1950, registro n. 5, foglio n. 12, con il quale è stato bandito un concorso per esami a ventidue posti di vice coadiutore aggiunto (grado 11°) in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale;

Vista la relazione in data 26 giugno 1951, presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto Ministeriale 1° marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1951, registro n. 8, foglio n. 210;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esame a ventidue posti di vice coadiutore aggiunto in prova (grado 11°) nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, indetto con decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, nelle premesse citato:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Umile Nando, invalido di guerra | punti 18,50 |
| 2. | Brenci Renata, orfana di guerra | » 18,50 |
| 3. | Tisba Pia | » 18,35 |
| 4. | Biancato Nunzio, ex combattente | » 17,50 |
| 5. | Pintaldi Armando | » 17,13 |
| 6. | Pinton Ermelinda, orfana di guerra | » 17 — |
| 7. | Calabria Antonio, appartenente ad altra Amministrazione | » 16,50 |
| 8. | Bandiera Alberto, ex combattente | » 16,25 |
| 9. | Izzarelli Lucia | » 16 — |
| 10. | Schivo Luigi, ex combattente | » 15,88 |
| 11. | Pitronaci Carmelo | » 15,63 |
| 12. | Marianni Ariodante | » 15,50 |
| 13. | Mozzicafreddo Alvaro, ex combattente | » 15,38 |
| 14. | Sette Marcella | » 15 — |
| 15. | Mipatrini Clelia, figlia di invalido di guerra, appartenente ad altra Amministrazione | » 14,88 |
| 16. | Stavolone Felice, ex combattente, appartenente ad altra Amministrazione | » 14,88 |
| 17. | Rossitto Vincenzo, ex combattente, appartenente ad altra Amministrazione | » 14,75 |
| 18. | Gasdia Antonio, ex combattente | » 14,50 |
| 19. | Sorbara Pasquale, coniugato (nato il 25 aprile 1925) | » 14,50 |
| 20. | Balmes Anna Maria (nata il 10 maggio 1928) | » 14,50 |
| 21. | Cortese Salvatore, ex combattente | » 14,13 |
| 22. | Di Camillo Pasquale, ex combattente | » 14 — |
| 23. | Tartaglione Cleto, deportato civile | » 13,75 |
| 24. | Maurizi Giulio Vittorio | » 13,50 |
| 25. | Cretti Ermes, ex combattente | » 13,38 |

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine seguente:

1. Umile Nando
2. Brenci Renata
3. Tisba Pia
4. Biancato Nunzio
5. Pintaldi Armando
6. Pinton Ermelinda
7. Calabria Antonio
8. Bandiera Alberto
9. Izzarelli Lucia
10. Schivo Luigi
11. Pitronaci Carmelo
12. Marianni Ariodante
13. Mozzicafreddo Alvaro
14. Sette Marcella
15. Mipatrini Clelia
16. Gasdia Antonio
17. Sorbara Pasquale
18. Balmes Anna Maria
19. Cortese Salvatore
20. Di Camillo Pasquale
21. Tartaglione Cleto
22. Maurizi Giulio Vittorio

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente:

1. Stavolone Felice
2. Rossitto Vincenzo
3. Cretti Ermes

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1951

*Il Ministro*: TOGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *agosto* 1951
*Registro Industria n.* 10, *foglio n.* 248

(4701)

## PREFETTURA DI TARANTO

**Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Taranto**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visti i propri precedenti decreti n. 9220 e n. 9289, in data 27 aprile 1951, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei nel concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia, bandito con decreto prefettizio n. 13689 in data 21 giugno 1947, e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;
Viste le rinunzie dei dottori Augusto Paganelli, Stanislao Davino, Giustiniano Majatico e Vincenzo D'Adorante per la condotta veterinaria del Consorzio di Pulsano ed uniti;
Vista la dichiarazione di accettazione da parte del dottor Luigi Ferramosca interpellato per detta condotta quale concorrente che, seguendo in graduatoria i rinunciatari, per primo ha chiesto, in ordine di preferenza, il posto resosi disponibile;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Luigi Ferramosca è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del Consorzio di Pulsano ed uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei comuni di Pulsano, Leporano e Lizzano.

Taranto, addì 5 settembre 1951

*Il prefetto*: DE BONIS

(4602)

## PREFETTURA DI CUNEO

**Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 ottobre 1950, numero 49947 e n. 49949, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;
Considerato che la condotta veterinaria di Bagnolo Piemonte è rimasta vacante di titolare per l'opzione per altra sede del vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;
Vista la dichiarazione di opzione del concorrente interpellato per l'assegnazione della sede suindicata;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Publio Angelucci, idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria comunale di Bagnolo Piemonte.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 4 settembre 1951

*Il prefetto*: GLORIA

(4587)

## PREFETTURA DI BRINDISI

**Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brindisi**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio precedente decreto in data 13 aprile 1951, n. 11751, con il quale si approvava la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in questa provincia, di cui al bando 16 luglio 1947, n. 13052;
Visto il decreto 13 aprile 1951, n. 12385, con cui si è provveduto a dichiarare i vincitori del predetto concorso;
Preso atto della rinunzia del dott. Italo Brandi alla condotta veterinaria di Oria;
Considerato che il dott. Raffaele Paone ha chiesto la sede di Oria, in ordine di preferenza subito dopo il rinunziatario;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Raffaele Paone è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Oria.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Brindisi, addì 12 settembre 1951

*Il Prefetto*

(4709)

## PREFETTURA DI COMO

**Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1951, n. 4512, col quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como;
Viste le rinuncie presentate da alcuni vincitori;
Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, riguardante lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I seguenti partecipanti al concorso, di cui in premessa, indetto con decreto in data 13 giugno 1947, n. 20670 Div. vet., sono dichiarati vincitori della sede, a fianco di ciascuno, indicata:

1. Gallina dott. Elio, Galliate (Novara): condotta di Asso;
2. Dobelli dott. Giovanni, Introbio (Como): condotta di Cantù;
3. Colò dott. Pietro, Borgo San Lorenzo: condotta di Casargo;
4. Giuriani dott. Silvio, Domaso (Como): condotta di Cermenate;
5. Bragonzi dott. Remo, Cercemaggiore: condotta di Grandate;
6. Rinoldi dott. Arturo, Turate (Como): condotta di Dongo;
7. Piovan dott. Erio, Villabartolomea: condotta di Menaggio;
8. Abbà dott. Teresio, Milano: condotta di Missaglia;
9. Colombo dott. Pietro, Parabiago: condotta di Porlezza;
10. Basaglia dott. Mario, Ferrara: condotta di Varenna.

Como, addì 7 settembre 1951

*Il prefetto*: ROTIGLIANO

(4601)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.